

COMUNICATO STAMPA

Soggetti abilitati all'assistenza fiscale Più razionale il dispositivo sanzionatorio

A partire dallo scorso 1° gennaio gli istituti del ravvedimento operoso, del cumulo giuridico e della definizione agevolata delle sanzioni hanno fatto il loro ingresso all'interno del sistema sanzionatorio che si applica, in caso di violazioni, all'ampia platea dei soggetti abilitati a prestare assistenza fiscale e agli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni presentate da dipendenti, pensionati e imprese, ovvero i Caf, i professionisti e i sostituti d'imposta.

Più razionale il sistema sanzionatorio – In pratica la novità, come spiega la Circolare 52/E pubblicata oggi dall'Agenzia delle Entrate, trae origine dalle modifiche introdotte dall'ultima Finanziaria in riferimento alla qualificazione giuridica delle sanzioni, ricondotte ora in un quadro normativo amministrativo-tributario mentre in precedenza erano annoverate tra quelle amministrative ma non tributarie. La modifica quindi ha determinato un riorientamento dell'intero dispositivo sanzionatorio preesistente, in direzione di una maggiore razionalità ed omogeneità.

Il ravvedimento operoso – Tra le novità di maggior rilievo vi è la possibilità di ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso, sia nei casi di tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni da parte dei soggetti incaricati che per il rilascio del visto di conformità e dell'asseverazione in maniera infedele, incluse le violazioni commesse dai sostituti nell'attività di assistenza fiscale. Naturalmente, all'interno della Circolare 52/E sono anche indicati termini e condizioni che rendono praticabile la via del ravvedimento.

Violazioni ripetute e particolarmente gravi – Nessuno sconto invece è previsto nel caso di violazioni particolarmente gravi e reiterate commesse dai soggetti presi in esame. Infatti, per effetto delle novità introdotte dalla legge finanziaria, l'Amministrazione può sospendere la facoltà di rilasciare il visto di conformità o l'asseverazione per un periodo da uno a tre anni. L'eventuale definitiva inibizione della relativa facoltà opera invece soltanto per ripetute violazioni poste in atto successivamente all'intervallo di sospensione. A questo riguardo, la Circolare rammenta che la previsione secondo cui si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della sanzione, è in pratica rimasta immutata.

Spazio alle Direzioni regionali - In particolare, per violazioni come il rilascio del visto di conformità e dell'asseverazione in maniera infedele, o di infedeltà della certificazione tributaria rilasciata, i Caf, i sostituti d'imposta e i professionisti potranno vedersi contestare e irrogare determinate sanzioni, il cui importo dipende dalle condizioni riscontrate. Al riguardo, come chiarisce la Circolare, l'attività di contestazione e la successiva irrogazione delle sanzioni sono effettuate esclusivamente dalle Direzioni

UFFICIO STAMPA

Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA
Tel. 06 50545093-5098 – Fax 06 50762485
E-mail: ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it

INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI

www.agenziaentrate.gov.it
CALL CENTER 848.800.444
(tariffa urbana a tempo)

regionali dell’Agenzia delle Entrate competenti in ragione del domicilio fiscale del trasgressore “*anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia*”.

Soggetti obbligati – Nel caso di violazioni e in riferimento al pagamento di eventuali sanzioni che sono state irrogate, il centro di assistenza fiscale per il quale ha operato il trasgressore è obbligato in solido con il trasgressore che ha agito per il centro stesso.

Il testo completo della Circolare 52/E è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate - www.agenziaentrate.gov.it – all’interno della sezione “Circolari, risoluzioni, comunicati”, mentre per ulteriori approfondimenti è possibile consultare il quotidiano telematico dell’Agenzia delle Entrate - www.fiscooggi.it - dove è pubblicato un dettagliato articolo.

Roma, 28 settembre 2007

UFFICIO STAMPA

Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA

Tel. 06 50545093-5098 – Fax 06 50762485

E-mail: ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it

INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI

www.agenziaentrate.gov.it

CALL CENTER 848.800.444

(tariffa urbana a tempo)